



COMUNE DI CANISCHIO
Città Metropolitana di TORINO

Frazione Mezzavilla 7 Bis – Canischio 10080 (TO)
☎ 0124/659998 – Fax 0124/698480 – P.IVA 01868520014
✉ e-mail: info@comune.canischio.to.it
Posta Elettronica Certificata : canischio@cert.ruparpiemonte.it
Sito internet : www.comune.canischio.to.it

ORDINANZA N. 10/2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 t SUL PONTE DEL RIO BROVINO SITO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI LOMBARNERO IN PROSSIMITA' DEL NUCLEO ABITATO DELLA FRAZIONE FOGLIASSO.

IL SINDACO

Rilevato che l'aumento della portata d'acqua in occasione delle sempre più ingenti precipitazioni atmosferiche ha provocato nel corso degli anni un'evidente erosione della base su cui poggia una spalla del ponte sul rio Brovino sito lungo la strada comunale di Lombarnero in prossimità del nucleo abitato della frazione Fogliasso;

Dato atto che dal sopralluogo effettuato con l'ufficio tecnico comunale e con il tecnico della Regione Piemonte è emerso che l'erosione alla base della roccia su cui poggia una spalla del ponte potrebbe causare problemi alla stabilità del ponte stesso;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di preservare cautelativamente le condizioni di stabilità del ponte e di tutelare la pubblica incolumità degli utenti transitanti, fino alla realizzazione degli interventi necessari per la risoluzione del problema, ridurre l'incidenza dei carichi transitanti sul ponte istituendo il divieto di transito ai veicoli aventi una massa superiore alle 3,5 t;

Visto l'art. 5 Comma 3° del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285;

Visto l'art. 7 Comma 1° lettera a) del D. Lgs. 30.04.1992 nr. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ORDINA

- **L'ISTITUZIONE SUL PONTE DEL RIO BROVINO SITO LUNGO LA STRADA COMUNALE DI LOMBARNERO IN PROSSIMITA' DEL NUCLEO ABITATO DELLA FRAZIONE FOGLIASSO DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE ALLE 3,5 t.**

DISPONE

- Che sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali;
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio,

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. PIEMONTE.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale.

Canischio, lì 17.06.2021

IL SINDACO

Firmato in originale (ROSA CARDINAL Dott. Riccardo Giuseppe)